Civile Ord. Sez. 5 Num. 28065 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 29/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4476/2026 R.G. proposto da:

Pistocchio Maria Rita, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rita Pistocchio

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 19107/2025 depositata il 11/07/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. Con l'ordinanza della Corte di Cassazione indicata in epigrafe si disponeva la condanna della contribuente alle spese del giudizio,

liquidate in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

2. ricorre per cassazione la contribuente ritenendo un errore revocatorio, una svista percettiva sulla liquidazione delle spese in euro 15.000,00, a fronte di un valore della controversia di 15.071,17; la ricorrente presentava memoria di discussione nella quale ribadiva la sussistenza dell'errore revocatorio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nel procedimento di correzione RGR n. 2730/2026 (trattato da questo Collegio nell'odierna camera di consiglio) è stata disposta la correzione dell'errore materiale del dispositivo in oggetto, sostituendo la condanna ad euro 15.000,00 con quella per euro 1.500,00.

Pertanto, il presente ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l'oggetto della pretesa e, con esso, l'interesse alla pronuncia; nulla va disposto sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata ed in considerazione dell'esito del giudizio, risoltosi con la correzione dell'errore materiale.

Non è dovuto il doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta stante la disposta correzione di errore materiale: «Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. (…)» (Cass. Sez. U, 19/07/2024, n. 19976, Rv. 671757 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/10/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale